

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. ART. 208 - GHIRARDI SRL A SOCIO UNICO - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (R3), CERNITA E SELEZIONE (R12) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI PARMA, STRADA MARTINELLA N. 76/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5214 del 04/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n.1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del 29/10/2019;

PREMESSO:

- che la ditta GHIRARDI SRL (C.F. 01845700341) con sede legale e operativa in Strada Martinella n. 76/A in Comune di Parma, è stata autorizzata dalla Provincia di Parma con determinazione n. 3311 del 04/09/2009 a svolgere l’attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- che l’autorizzazione di cui sopra è stata volturata alla ditta GHIRARDI SpA (C.F. 02551850346) con determinazione della Provincia di Parma n. 255 del 25/01/2010;
- che la Provincia di Parma con successiva determinazione n. 2622 del 19/10/2012 ha rilasciato alla ditta GHIRARDI SpA una modifica sostanziale all’autorizzazione di cui alla determinazione n. 3311 del 04/09/2009;

- che con provvedimento n. 27765 del 16/4/2013 la Provincia di Parma ha volturato alla ditta GHIRARDI Srl a Socio Unico (C.F. 02627720341) l'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 3311 del 04/09/2009 e successiva modifica sostanziale con determinazione n. 2622 del 19/10/2012;
- che con provvedimento della Provincia di Parma n. 74538 del 29/11/2013 alla ditta GHIRARDI Srl a Socio Unico è stata approvata una modifica sostanziale all'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 3311 del 04/09/2009 successivamente modificata con la determinazione n. 2622 del 19/10/2012;
- che la ditta GHIRARDI Srl, con determinazione n. 3224 del 27/08/2009 è stata autorizzata dalla Provincia di Parma alle emissioni in atmosfera per gli effetti dell'art. 269, parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e successivamente integrata dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 72599 del 20/11/2013 (parere favorevole vincolante) rilasciata alla Ditta GHIRARDI Srl a Socio Unico;
- che è stata approvata da Arpae SAC di Parma con DET-AMB-2016-3760 del 06/10/2016 la modifica per la gestione di messa in riserva (R13) e di trattamento (R12-R3) di rifiuti non pericolosi, consistente l'introduzione dei codici CER 070213 e 120105, per lo svolgimento dell'attività R13, R12 e R3, per l'ottenimento di materia prima secondaria (end of waste), con revoca degli Atti: determinazione della Provincia di Parma n. 3311 del 04/09/2009, determinazione della Provincia di Parma n. 2622 del 19/10/2012 e Provvedimento della Provincia di Parma n. 74538 del 29/11/2013;
- che è stata approvata da Arpae SAC di Parma con determinazione DET-AMB-2018-4568 del 07/09/2018 la modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica rifiuti art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa alla sola matrice emissioni in atmosfera dell'impianto di messa in riserva (R13) e di trattamento (R12 - R3) rifiuti non pericolosi a fronte di modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e industriali, con revoca degli Atti: Determina n. 3224 del 27/08/2009 integrata con Provvedimento prot. n. 72599 del 20/11/2013 della Provincia di Parma e Determina Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2016-3760 del 06/10/2016;
- che la ditta GHIRARDI SRL (C.F. 01845700341) ha presentato Appendice n.11 alla garanzia finanziaria n° 2010/50/2097920, per l'estensione della durata;

CONSIDERATO:

- che la Ditta Ghirardi Srl a Socio Unico ha presentato istanza di rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma con determinazione n. 3311 del 04/09/2009 e ss.mm., a svolgere l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/2019/38570 dell' 11/03/2019;
- che le modifiche consistono principalmente in:
 - aumento dei quantitativi di rifiuti in legno da avviare a messa in riserva R13 mantenendo ferma la capacità massima di deposito pari a 75 tonnellate e riducendo il tempo massimo di stoccaggio a 7 giorni settimanali;
 - eliminazione del codici EER 191201 dall'elenco dei rifiuti in ingresso ed avviati ad operazioni di recupero comprese fra R1 e R11, in quanto non compreso nel Punto 1.1. dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - rinuncia alla messa in riserva R13 per i rifiuti di plastica e carta e richiesta della possibilità di uno stoccaggio preliminare prima delle operazioni R3 e R12;
- che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8, Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/46813 del 22/03/2019 ha provveduto all'avvio del procedimento;

- che con avviso prot. PG/2019/57188 del 09/04/2019 Arpae SAC di Parma ha convocato la Conferenza di Servizi per il 30/04/2019, rimandata al giorno 08/05/2019 con nota prot. n. PG/2019/58765 del 11/04/2019, i cui lavori si sono svolti nelle seguenti sedute:

- 08/05/2019;
- 30/05/2019
- 27/08/2019;

- i Verbali della Conferenza di Servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);

CONSIDERATO che, per la matrice scarichi idrici:

- nella domanda di autorizzazione sopra richiamata presentata dalla Ditta si legge che con prot. n. 53697 del 27/08/2015 il SUAP Comune di Parma ha rilasciato il provvedimento finale relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali *in acque superficiali* alla Ditta Ghirardi Srl;

- nella domanda di autorizzazione sopra richiamata presentata dalla Ditta si legge che con atto n. 38/2015 del 23/07/2015 il Comune di Parma ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico relativo alle acque reflue industriali *in pubblica fognatura* alla Ditta Ghirardi Srl;

- la Ditta nella domanda di autorizzazione sopra richiamata ha dichiarato "...l'invarianza delle matrici scarichi idrici...";

- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

VISTO altresì:

- le integrazioni fornite dalla Ditta, formulate in sede di seconda seduta di Conferenza di Servizi e pervenute ad Arpae in data 05/07/2019 prot. n. PG/2019/105600;
- il parere favorevole di AUSL STR. ORGANIZZ. TERR.S.I.S.P. PARMA del 13/08/2019 prot. n. 53354 acquisito a protocollo Arpae PG/2019/127837 del 13/08/2019, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- i pareri prot. n. 11084 del 24/07/2019 e prot. n. 12546 del 26/08/2019 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, acquisiti in sede di Conferenza di Servizi del 27/08/2019;
- le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta e pervenute ad Arpae in data 23/09/2019 prot. n. PG/2019/146014;
- la conformità urbanistica dell'impianto trasmessa dal Comune di Parma in data 22/10/2019 prot. n. 199827, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2019/162996 del 22/10/2019, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere del Comune di Parma prot. n. 206677 del 04/11/2019, relativamente alle matrici rumore e scarichi idrici, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- a seguito di formale richiesta parere inviata da Arpae SAC di Parma con prot. PG/2019/133506 del 29/08/2019, il Comune di Parma non ha comunicato, nei termini istruttori definiti, alcunché in merito all'industria insalubre, in particolare non ha comunicato alcun rilievo né motivo ostativo nel merito;
- la relazione tecnica di Arpae Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2019/162806 del 22/10/2019, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 5);

- la Ditta GHIRARDI S.R.L. a Socio Unico, alla data del 04/10/2019, risulta iscritta (con scadenza 23/09/2020) ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo (c.d. White List), in particolare alle Sezioni 1, 2, 7 e 8;
- la Ditta GHIRARDI S.R.L. a Socio Unico con nota acquisita al prot. n. PG/2019/168990 del 04/11/2019 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Rinnovo autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero (R3), cernita e selezione (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, ..."; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01181027997702 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Quarta, il rinnovo dell'Autorizzazione Unica dell'impianto di recupero (R3), cernita, selezione (R12) e messa in riserva (R13), di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Parma Strada Martinella n. 76/A, **fino al 03/09/2029**, alla Ditta:

Ragione Sociale:	GHIRARDI S.R.L. a Socio Unico
Sede Legale:	STRADA MARTINELLA, 76/A - 43124 PARMA (PR)
Codice Fiscale:	02627720341
P.IVA	02627720341
Stabilimento:	STRADA MARTINELLA, 76/A - 43124 PARMA (PR)
Rappresentante Legale:	GHIRARDI TIZIANO (C.F. GHRTZN68L02G337U)
Responsabile Tecnico:	GHIRARDI TIZIANO (C.F. GHRTZN68L02G337U)
Destinazione Urbanistica	Industriale
Classificazione urbanistica	ZP3 – Zone produttive di completamento
Coordinate UTM (WGS84)	Lat. 44°45'14" N – Long. 10°20'02" E
Riferimenti Catastali (titolo di possesso: in affitto)	Unità operativa A: Fg. 10 mappali 363, 394, 395, 417, 419 - Fg. 11 mappali 200, 201, 202, 203, 268; Unità operativa B: Fg. 11 mappale 284 parte - sub. 1, 2, 3, 4 Unità operativa C: Fg. 11 mappali 139, 140, 143 parte

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. **per la matrice emissioni in atmosfera** il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore dell'attività delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2019/162806 del 22/10/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **per la matrice rifiuti:**

possono essere ritirati presso l'impianto, esclusivamente i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione Rifiuto	Attività di Recupero	Potenzialità annuale (t/anno)	Potenzialità giornaliera (t/giorno)	Capacità istantanea (t - mc)
200101	carta e cartone	R3	33.950	350 t	88 - 880
150101	imballaggi in carta e cartone		45.050		45 - 490
150106	imballaggi in materiali misti		6.900		16 - 80
150105	imballaggi in materiali compositi		2.000		16 - 80
191201	carta e cartone (da integrare in quanto non compreso nell'attuale iscrizione)	R12	6.100		8 - 80
	<i>Tot. Parziale:</i>	<i>R3 R12</i>	<i>87.900 6.100</i>	<i>350</i>	<i>173 - 1.542</i>

CER	Descrizione Rifiuto	Attività di Recupero	Potenzialità annuale (t/anno)	Potenzialità giornaliera (t/giorno)	Capacità istantanea (t - mc)
020104	rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	R3 - R12	250 (R12)	60	1 - 10
150102	imballaggi in plastica	R3 - R12	7.700 (R12)		36 - 360
200139	plastica	R3 - R12	250 (R12)		1 - 10
191204	plastica e gomma	R3 - R12	2.700 (R12)		14 - 140
070213	rifiuti plastici	R3 - R12	1.000 (R12)		4 - 40
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R3 - R12	1.000 (R12)		4 - 40
	<i>Tot. Parziale:</i>	<i>R3 R12</i>	<i>2.100 12.900</i>	<i>60</i>	<i>60 - 600</i>

CER	Descrizione Rifiuto	Attività di Recupero	Potenzialità annuale	Capacità istantanea (t - mc)
200102	vetro	R13	300 t	1,2 – 1,2
150107	imballaggi in vetro			
170202	vetro			
191205	vetro			

160120	vetro			
--------	-------	--	--	--

CER	Descrizione Rifiuto	Attività di Recupero	Potenzialità annuale	Capacità istantanea (t - mc)
030101	scarti di corteccia e sughero	R13	4.000 t	75 – 250
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			
150103	imballaggi in legno			
170201	legno			
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206			

- potenzialità di messa in riserva complessiva annuale (R13) 4.300 t/anno;
- potenzialità complessiva di recupero (R3) 90.000 t/anno;
- potenzialità complessiva di recupero (R12) 19.000 t/anno;
- capacità complessiva di recupero giornaliera (R3 – R12): 410 t/giorno;
- capacità massima istantanea: 309,2 t, di cui: 76,2 t (R13) + 233 t (R3/R12).

4. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto:

- i. di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- ii. delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- iii. delle vigenti norme antincendio;
- iv. delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- v. della normativa in materia di tutela delle acque;
- vi. della normativa in materia di inquinamento acustico;
- vii. della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- viii. della normativa vigente in materia di rifiuti;
- ix. dei diritti di terzi;

5. **entro 180 giorni** dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fidejussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente Atto con l'indicazione del beneficiario che è: Arpae – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, con:

scadenza: **il 03/09/2031**;

importo: **euro 1.328.000,00** (euro unmillionetrecentoventottomila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011 e tenuto conto delle garanzie già prestate al beneficiario;

6. l'efficacia del presente atto risponde ai disposti di legge contenuti nell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato A alla D.G.R. 1991/2003;
7. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e/Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
8. ottemperare a quanto indicato nei pareri espressi da: Comune di Parma, AUSL Distretto di Parma e Arpae - Area Prevenzione ambientale Ovest, serv. terr.le di Parma, Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco;
9. devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
10. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
11. la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta costantemente pulita;
12. per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene rilasciata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, come previsto dall'art. 6, comma 8 del DM 5/2/98 e s.m.i.; resta l'esclusione della possibilità di ritirare rifiuti provenienti da ulteriori impianti di stoccaggio (messa in riserva R13) se non si tratta di impianti "strettamente collegati", come definiti dalla Circolare M.A.T.T.M. n.1121 del 21/01/2019;
13. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto che effettua l'operazione di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato (operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006), se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
14. in particolare, anche a riscontro del parere AUSL prot. n. 53354 del 13/08/2019, si prescrive che dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione di polveri diffuse che potrebbero generarsi durante le operazioni di movimentazione del materiale cartaceo, di caricamento dei nastri di trasporto che alimentano le linee di produzione e dallo stoccaggio dei rifiuti; a tal proposito si rimanda alle specifiche misure individuate nell'ambito della relazione tecnica di Arpae prot. n. PG/2019/162806 del 22/10/2019;
15. i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato o dotato di iscrizione di cui all'articolo 216 del succitato Decreto Legislativo;
16. per i rifiuti di plastica e carta la ditta non è autorizzata alla messa in riserva R13 ma potrà disporre di uno stoccaggio preliminare prima delle operazioni R3 e R12, entro i tempi tecnici strettamente necessari;
17. l'altezza massima degli stoccaggi in cumuli non deve superare i 3 metri;

18. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare “formulario di trasporto” (qualsiasi sia la loro provenienza). Qualora il carico in ingresso all’impianto indichi nel corrispondente formulario la voce “peso da verificarsi a destino”, la ditta dovrà necessariamente pesare con l’ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;

19. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “*diversi da...*”) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell’impianto a disposizione degli Organi di Controllo;

20. i metodi di recupero (R3) per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto e dare luogo a materiali definiti “end of waste”, conformemente all’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1 e pertanto le caratteristiche delle materie prime ottenute dall’attività di trattamento R3 del rifiuto dovranno essere rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643; mentre per le tipologie 6.1, 6.2 le caratteristiche delle materie prime ottenute dall’attività di trattamento R3 del rifiuto dovranno essere rispondenti alle specifiche delle norme UNIPLAST-UNI 10667;

21. l’attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste esclusivamente nelle operazioni di cernita manuale al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee, la suddivisione del materiale per colore e tipologia e la riduzione volumetrica;

22. le attività di recupero dovranno essere svolte rispettivamente nelle sedi operative A, B e C, così come descritte nella documentazione agli atti;

23. presso l’impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

24. l’attività della presente autorizzazione, rientrando tra quelle indicate dal D.M. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i., è pertanto subordinata all’acquisizione e mantenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Prov.le dei VV.F. territorialmente competente o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente; con la presente si richiamano le prescrizioni impartite dal Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nel parere prot. n.U.0012546 del 26/08/2019:

a. la realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo dovranno essere sottoposte al Comando Prov.le dei VV.F., in forma progettuale, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non comportino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 4 comma 7 del DM 07/08/2012;

b. per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da: D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/2008, DM 09/03/2007;

c. gli impianti dovranno essere installati a regola d’arte, nel rispetto delle norme di buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UNI), in conformità a quanto previsto dalla legge L. 186/68, dal DPR 462/2001 e dal D.M. n.37 del 22/01/2008 (G.U. n°61 del 12/03/2008) come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;

d. gli ampliamenti degli impianti di protezione attiva devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche di cui alla rispettiva normativa tecnica.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni o modifiche a seguito del verbale di accertamento e verifica ottemperanza alle prescrizioni del parere di cui sopra, anche sulla base della presentazione della relativa SCIA;

25. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma, l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
26. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
27. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
28. la presente autorizzazione concessa è rinnovabile e a tale fine, **almeno 180 (centottanta) giorni prima** della scadenza dell'autorizzazione stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo presso Arpae SAC di Parma, ai sensi delle disposizioni indicate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

per gli scarichi idrici,

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma in data 04/11/2019 prot. n. 206677 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (come individuato nella documentazione allegata alla domanda):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali previo trattamento in pozzetti di raccolta dotati "trappole" (ossia vasche di raccolta) e ulteriore trattamento in dissabbiatura e disoleatura con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: canale intubato della Martinella indi Torrente Parma;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 10.878 mc/anno;
- portata media: 0,07 mc/s;
- portata massima: 0,825 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 22/10/2019 prot. PG 162806 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'autorizzazione dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 3) Il Titolare dello scarico, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui in esame.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

DI REVOCARE, in quanto sostituito dal presente atto, a far data dalla ricezione dello stesso, l'Atto rilasciato da Arpae SAC Parma con Det. n. DET-AMB-2018-4568 del 07/09/2018 (autorizzazione unica alla gestione di rifiuti di cui all'art. 208);

Dalla data di emissione del presente provvedimento si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi: atto rilasciato dal Comune di Parma n. 38/2015 del 23/07/2015 per lo scarico relativo alle acque reflue industriali in pubblica fognatura e provvedimento finale del SUAP Comune di Parma prot. n. 53697 del 27/08/2015 per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in acque superficiali;

DI INVIARE copia della presente Determinazione al Proponente, all'AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e SPSAL, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma, al Comune di Parma, al SUAP Comune di Parma, IRETI SpA e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
- che l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 - Verbali della Conferenza di Servizi;
 - pareri di AUSL, pareri del Comune di Parma;
 - relazione tecnica di Arpae ST.

G.M.Simonetti/ S.Spagnoli.

Sinadoc: 8861/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)